



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CATANIA

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania

Riunito in modalità telematica nella seduta del 31/03/2020

Premesso che

L'art. 35 del codice deontologico prescrive il dovere di corretta informazione¹ ed il divieto di pubblicità anonima, dovendo, sempre, il professionista identificarsi con il proprio nome e con l'eventuale spendita dei propri titoli;

Si ritengono ingannevoli e suggestive - comunque vietate - le forme di pubblicità che celano offerte di consulenza, preparazione del contenzioso e indicazione del legale, da parte di società di servizi, aggirando, così, il divieto a carico degli Avvocati²;

In questo periodo di emergenza, sono frequenti, sui *social media*, video e messaggi di Avvocati che pubblicizzano particolari competenze dei propri studi, capacità di operare ed assistenza - alternativamente - per le vittime dei pazienti deceduti ovvero per i Medici chiamati a rispondere del loro operato;

¹ Art. 35 - Doveri di corretta informazione:

1. *L'avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.*

2. *L'avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti né equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l'attività professionale.*

3. *L'avvocato, nel fornire informazioni, deve in ogni caso indicare il titolo professionale, la denominazione dello studio e l'Ordine di appartenenza*

² Art. 2 della Legge 31 dicembre 2012 n. 247:

6. *Fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è di competenza degli avvocati.*

Con tali annunci, talvolta, si offrono prestazioni per contrastare l'emergenza e si sollecitano azioni risarcitorie contro Ospedali, Medici ed Infermieri (ossia proprio coloro che, in questo momento di emergenza nazionale, mettono a repentaglio la propria, per salvare la nostra); in altri casi si offre assistenza gratuita ai sanitari per ogni problema giuridico scaturente delle condotte tenute nell'emergenza;

Ancora, alcune aziende hanno offerto assistenza legale gratuita (attraverso i propri legali interni o fiduciari) per ogni evenienza derivante dall'emergenza epidemiologica, pur avendo un oggetto sociale diverso dalla tutela legale;

Pure la pubblicità mascherata da articolo giornalistico/intervista (vietata in quanto tendente, appunto, ad ingannare) è stata sanzionata dalla Suprema Corte (Cass. civ., SS.UU., 03/05/2013, n. 10304);

In tale periodo di emergenza, infine, sono apparsi diversi casi di messaggi pubblicitari, mascherati da articoli giornalistici;

A titolo d'esempio delle condotte sopra evidenziate, possono segnalarsi alcuni link tratti da Internet:

<https://www.sportellolegalesanita.it/>

<https://www.facebook.com/avv.agostiniandrea/posts/2923527764428511>

https://www.liberoquotidiano.it/news/personaggi/21669976/coronavirus_conte_speranza_class_action_avvocato_di_carlo_mentito_stato_emergenza.html

<https://www.affaritaliani.it/politica/coronavirus-taormina-denuncia-governo-e-tecnici-662260.html>

<https://www.secoloditalia.it/2020/03/taormina-denuncia-governo-e-autorita-sanitarie-responsabili-di-seimila-morti/>

https://palermo.repubblica.it/cronaca/2020/03/11/news/palermo_un_gruppo_di_avvocati_risponde_su_facebook_alle_domande_sull_emergenza_boom_di_contatti-250926850/?fbclid=IwAR1-pouhQHYYuL9aSF8k7dk3nPLn-S0euZcoGDVgq3eEZtQiCVyQfy7yCY

Considerato che

I suddetti comportamenti, quando coinvolgono Avvocati, screditano, purtroppo, l'intero corpo sociale che, invece, collettivamente, partecipa a questa tragedia nazionale con senso di responsabilità e vicinanza alle Professioni Sanitarie che si stanno prodigando per la difesa del Paese, offrendo un pesante tributo in termini di perdite umane;

Le suddette condotte celano il fine di accaparramento di clientela³ e di pubblicità in violazione dei nostri canoni deontologici;

E' dovere dei Consigli degli Ordini degli Avvocati vigilare sulla condotta degli iscritti e trasmettere ai Consigli Distrettuali di Disciplina gli atti relativi ad ogni violazione di norme deontologiche di cui siano venuti a conoscenza;

Tutto ciò premesso,

Comunica

che tutte le condotte illecite saranno oggetto di rimessione ai competenti Consigli Distrettuali di Disciplina, e che, con analoga fermezza, saranno valutati i casi passibili di esposto nei confronti dell'Autorità Garante della Concorrenza.

Invita

gli iscritti a segnalare ogni caso a loro conoscenza al loro Consiglio di appartenenza, od all'Autorità Garante della Concorrenza, con il modulo reperibile *on line* <https://www.agcm.it/segnala-online/>

Delibera

di trasmettere il presente comunicato ai Consigli Distrettuali di Disciplina di competenza ed all'Autorità Garante della Concorrenza, chiedendo l'avvio di una istruttoria urgente finalizzata a sanzionare i comportamenti devianti.

Il Consigliere Segretario
Avv. Maria Concetta La Delfa

Il Presidente
Avv. Rosario Pizzino

³ Art. 37 – Divieto di accaparramento di clientela:

- 1. L'avvocato non deve acquisire rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi a correttezza e decoro.*
- 2. L'avvocato non deve offrire o corrispondere a colleghi o a terzi provvigioni o altri compensi quale corrispettivo per la presentazione di un cliente o per l'ottenimento di incarichi professionali.*
- 3. Costituisce infrazione disciplinare l'offerta di omaggi o prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi.*
- 4. E' vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.*
- 5. E' altresì vietato all'avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per uno specifico affare.*
- 6. La violazione dei doveri di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.*